

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	325
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	334
ALLEGATO 2 (<i>Ordini del giorno</i>)	335

RISOLUZIONI:

7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (<i>Seguito della discussione congiunta conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132</i>)	329
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della risoluzione Oliverio n. 7-00719</i>)	338
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	342

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	332
5-06221 Cenni: Sull'utilizzo della graduatoria del concorso del 29 novembre 2011 del Corpo forestale dello Stato	332
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	347
5-06218 Catanoso: Sulla crisi del settore vivaistico determinatosi a seguito dell'infezione da <i>Xylella fastidiosa</i>	332
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	348
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Luca SANI. — Interviene il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea OLIVERO.

La seduta comincia alle 8.20.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Discussione e conclusione – Approvazione*).

La Commissione inizia la discussione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi che la Commissione ha esaminato, in sede referente, la proposta di legge in titolo, senza apportarvi modificazioni, e che le Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche

dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso i prescritti pareri. Nello specifico hanno espresso parere favorevole le Commissioni I Affari costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la Commissione XII Affari sociali ha espresso parere favorevole con osservazione.

Essendosi verificati i necessari presupposti, è stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta di ieri.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO manifesta apprezzamento per il lavoro svolto e per la celerità che la Camera dei deputati ha saputo mostrare in questa circostanza, e si riserva di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone quindi di assumere come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 29 luglio, ha indicato alle ore 8.45 della giornata odierna l'inizio della discussione e votazione degli articoli. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla medesima ora.

La Commissione concorda.

La seduta sospesa alle 8.25 riprende alle 8.45.

Luca SANI, *presidente*, nell'invitare i gruppi a formalizzare le sostituzioni, avverte che, deliberando la Commissione su un testo già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, la Commissione delibererà, a norma del comma 2 dell'articolo 70 del regolamento, solo sugli articoli modificati dal Senato e sulle proposte emendative ad essi riferite.

Avverte che è stata presentata una unica proposta emendativa (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), nell'illustrare l'emendamento, fa presente che esso mirava a ripristinare l'originaria formulazione del testo, così come approvato in prima lettura, evitando di allargare eccessivamente la platea delle persone che potranno essere assunte per svolgere attività di agricoltura sociale, come le persone che sono disoccupate da più di sei mesi e altro, allargando eccessivamente la portata della norma, per limitarla invece allo scopo originario: quello di tutelare e dare opportunità alle persone svantaggiate.

Giorgio ZANIN, *relatore*, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento, vista anche la opportunità di completare l'*iter* del provvedimento in tempi brevi, trattandosi di un provvedimento importante e atteso, ritiene che sarà altrettanto opportuno riflettere successivamente su quegli ambiti meritevoli di particolare attenzione.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO, esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione in linea di principio dell'emendamento L'Abbate 2.1, che, ove approvato, sarà trasmesso alle Commissioni per il parere, acquisito il quale si procederà a nuova deliberazione e, ove respinto si intenderà definitivamente respinto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento L'Abbate 2.1 e

approva l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 5, l'articolo 6, e l'articolo 7.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati due ordini del giorno (*vedi allegato 2*) e che si procederà al loro esame.

Prendendo atto che i presentatori non chiedono di intervenire per illustrarli, invita il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO, il Governo accoglie i due ordini del giorno 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1 Taricco e 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2 Gagnarli, se riformulato nel senso di sostituire le parole: « trasforma di fatto » con le seguenti: « potrebbe trasformare ».

TERROSI (PD) sottoscrive l'ordine del giorno Taricco n. 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1.

Mino TARICCO (PD) ricorda di aver sostenuto con altri colleghi la necessità di ripensare alla soglia del trenta per cento di attività agricola al fine di individuare i soggetti esercenti l'attività di agricoltura sociale, in quanto tale soglia esclude dalle previsioni di legge proprio una gran parte dei soggetti che finora hanno dato vita a questo fenomeno. Peraltro lo stato di avanzamento della legge è tale che rende non più procrastinabile l'approvazione della legge, anche per i contenuti importanti attesi dagli operatori del settore ai quali dà un segnale importante di attenzione, in attesa di futuri sviluppi. Manifesta quindi apprezzamento per l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) sottoscrive l'ordine del giorno del collega Taricco.

Franco BORDO (SEL) sottoscrive l'ordine del giorno del collega Taricco.

Luca SANI, *presidente*, prende atto che i presentatori non insistono per la votazione

dei propri ordini del giorno e che la collega Gagnarli accetta anche la riformulazione del suo ordine del giorno 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2 (*vedi allegato 2*).

Avverte che si passerà pertanto alle dichiarazioni di voto finale.

Massimo FIORIO (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per la celerità della Commissione per l'approvazione della legge anche rispetto all'esito del Senato. Rivolge quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell'*iter* legislativo. Ritiene si tratti di un passo importante per l'agricoltura italiana. Si tratta infatti della prima proposta di iniziativa parlamentare che giunge al termine dell'*iter*, complicato anche per modificazioni normative intervenute nel frattempo. Esprime inoltre apprezzamento anche per il lavoro svolto nella precedente legislatura dal presidente Paolo Russo, quando il provvedimento prese le mosse, oltre che all'attuale presidente che lo ha portato a compimento.

Chiede infine al Governo una particolare attenzione alla istituzione dell'osservatorio sull'agricoltura sociale recato all'articolo 7, importante sia per monitorare la situazione sia per la ricerca delle soluzioni più idonee rispetto ai problemi che si presenteranno rispetto ad un fenomeno in crescita come l'agricoltura sociale.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) manifesta apprezzamento per l'approvazione della prima legge di iniziativa parlamentare da parte della Commissione, ma auspica che nel prosieguo si potrà procedere con maggiore velocità, magari con un Governo che intasi di meno i lavori del Parlamento con la sua decretazione di urgenza. Ricorda che nel frattempo molte regioni hanno tra l'altro proceduto a dotarsi di una normativa autonomamente.

Ritiene in ogni caso che vi sia bisogno di tale tipo di normativa per consentire lo sviluppo di una attività importante per il recupero sociale e pertanto manifesta apprezzamento per l'impianto complessivo, pur se permangono due aspetti – riguar-

danti la possibilità di creare organizzazioni di produttori e la platea di soggetti interessati, troppo vasta – che il suo gruppo ha cercato inutilmente di sanare con apposito emendamento. Ciò induce la sua parte politica ad astenersi nella votazione finale. Manifesta apprezzamento infine per il permanere della soglia del 30 per cento che tutela gli operatori effettivamente agricoli.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) preannuncia l'espressione di un voto favorevole da parte del suo gruppo, manifestando l'auspicio che in futuro i tempi per l'approvazione di una legge possano essere abbreviati. Ritiene dunque si tratti di un buon risultato, trattandosi di una legge di settore che serviva.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione finale, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento.

Ricorda che la votazione finale avverrà a scrutinio palese, mediante appello nominale.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni e dei deputati in missione, indice quindi la votazione nominale sulla proposta di legge C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 303-760-903-1019-1020-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

Luca SANI, *presidente*, si associa da ultimo ai ringraziamenti espressi in precedenza.

Giorgio ZANIN (PD) ritiene che l'*iter* sia stato semplificato dalla decisione di procedere, d'intesa con il governo in sede legislativa. Ricorda che si tratta della prima legge di iniziativa parlamentare che giunge a termine. Ritiene inoltre che vi sia un segnale politico chiaro e forte, come il risultato delle votazioni testé concluse, che

indichino come, quando vi è condivisione di obiettivi, la Commissione Agricoltura possa produrre azioni legislative convergenti, elemento da non sottovalutare per il prosieguo dei suoi lavori legislativi.

Ritiene in ogni caso permanga il problema della cooperazione sociale all'interno della più ampia materia dell'agricoltura sociale, che dovrebbe essere affrontato per dare una risposta a chi ha prodotto uno sviluppo proprio di questo settore.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO, rivolge un apprezzamento per la disponibilità profusa da tutti e per la grande rapidità con cui giunge a conclusione l'iter del provvedimento, che potrà essere punto di riferimento per i prossimi programmi di sviluppo rurale, affinché l'agricoltura sociale possa diventare una priorità nelle sue linee di sviluppo. Osserva quindi che la legge raggiunge l'obiettivo di riconoscere uno straordinario lavoro compiuto dal mondo sociale e da quello agricolo insieme. La legge ne riconosce dunque i risultati.

Per quanto riguarda il veloce *iter* della legge ritiene che l'approccio sia stato positivo e certamente degno di essere replicato per giungere a risultati anche migliori in futuro.

Assicura inoltre che nella fase di accompagnamento della legge il Governo non farà mancare il proprio sostegno agli operatori del settore, trattandosi di una legge di economia sociale, che dà prospettive di responsabilità sociale al settore agricolo, peraltro anticipatore in tale contesto, di cui il Governo va particolarmente fiero.

Paolo RUSSO (FI-PdL) auspica che il presidente voglia, nell'ambito dei rapporti istituzionali con l'altro ramo del Parlamento, accrescere le sollecitazioni già effettuate al fine di accelerare l'iter degli altri provvedimenti già approvati dalla Camera all'esame del Senato.

Franco BORDO (SEL) manifesta rammarico, anche se il suo gruppo ha votato a favore, per non aver potuto esprimere il

voto finale su questa proposta di legge essendo ora componente di altra Commissione, per significare anche personalmente come abbia partecipato e creduto molto al lavoro comune che è stato compiuto. Ritene sia stato fatto uno sforzo molto positivo, anche se migliorabile, specialmente per arrivare a modifiche che non penalizzino il settore sociale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rivolge ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato alla stesura della legge. Ritene importante che l'esigenza avvertita nei territori abbia trovato una corrispondenza a livello parlamentare con l'approvazione di una legge equilibrata, coniugando l'impresa agricola e la cooperazione sociale, esaltando la multifunzionalità dell'agricoltura.

La seduta termina alle 9.25

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI – Interviene il Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea OLIVERO, indi il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe CASTIGLIONE.

La seduta inizia alle 9.25.

7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

(Seguito della discussione congiunta conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00132).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) presenta una riformulazione della sua risoluzione n. 7-00719 (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza dell'onorevole Lavagno.

La seduta sospesa alle 9.30, è ripresa alle 14.35.

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di risoluzione unitaria (*vedi allegato 4*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), fa presente che l'etichettatura dei prodotti alimentari si dimostra un tema sempre più sensibile nel rapporto tra Italia e Unione Europea, attorno ad esso si scontrano i contrapposti interessi dell'industria alimentare, italiana e europea, e quelli dei consumatori oltre che dei produttori di latte e di alimenti di alta qualità.

L'Italia, a differenza di altri paesi, ha una legge severa (la legge n.138 del 1974) che impone di produrre tutti i formaggi usando il latte vero, e proibisce l'uso dei succedanei, vietando la detenzione, la produzione e la vendita di prodotti caseari preparati utilizzando latte in polvere.

Ricorda quindi che con la procedura d'infrazione n. 2014/4170 l'Europa sta chiedendo all'Italia di uniformarsi alla normativa comunitaria e di superare quella che considera una atipicità che rientrerebbe nell'ambito della violazione alla libera circolazione delle merci all'interno dell'UE.

La corrente mobilitazione e l'intervento del Ministro, sostenuto dalle petizioni lan-

ciate dalla Coldiretti, da Slow Food e altri, hanno indotto la Commissione europea a concedere una proroga fino al 29 settembre 2015 del termine di risposta alla lettera di «diffida» sull'infrazione n. c4170 che riguarda la richiesta all'Italia di porre fine al divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari. Per l'Italia si tratterebbe di cancellare il divieto e non di imporre l'obbligo di produrre il «formaggio senza latte», non impedendo peraltro che si verificino diversi fatti negativi. Infatti, se l'Italia decidesse di applicare la normativa sul latte in polvere imposta dalla UE, il giorno dopo sugli scaffali del supermercato si potrebbe trovare un formaggio prodotta con latte in polvere, molto più conveniente, a fianco di un altro, prodotto con latte fresco. In secondo luogo se l'Italia dovesse decidere di applicare la normativa europea si darebbe una mano alle *lobby* industriali che da anni fanno il bello e il brutto tempo in Europa, puntando a distruggere le peculiarità del *made in Italy* e battendosi contro l'etichettatura dei prodotti alimentari spingendo verso la riduzione della diversità anche in campo alimentare.

La messa in mora dell'Italia viaggia dunque nel solco dell'appiattimento e dell'omologazione del gusto e della qualità alimentare promossi dalle industrie che si basano sul *food marketing*, cioè su ciò che la pubblicità lascia trasparire riguardo a un prodotto anziché sulla sua realtà e sulle sue effettive proprietà organolettiche.

La posta in gioco non è di piccolo momento: accettare che il latte disidratato entri a far parte della composizione dei formaggi italiani significa spostare il discorso dal piano della qualità dell'alimento al piano del puro e semplice nutrimento, da una parte l'esperienza sensoriale unita alla qualità organolettica, dall'altra il nutrimento collegato alla scomposizione biochimica di vitamine, grassi, proteine, carboidrati.

L'Italia grazie alla tutela della legge nazionale ha conquistato un primato internazionale nella qualità e nella varietà

della produzione di formaggi con ben 487 diversi tipi censiti a livello territoriale. Se cedesse all'imposizione dell'Europa si aprirebbero le porte alle frodi, danneggiando i consumatori italiani con l'offerta di prodotti di basso *standard* qualitativo, accettando l'omologazione dei sapori oltre alla perdita delle ricche peculiarità che solo il latte fresco con le sue proprietà organolettiche e nutrizionali assicura ai formaggi, yogurt e latticini *Made in Italy*.

Ricorda poi che alcuni giornali, in questi giorni, hanno scomodato scienziati e centri di ricerca disposti a sostenere che tra il latte e il latte in polvere non ci sono sostanziali differenze, anche se il latte in polvere contiene meno proteine, meno grassi e, infine, meno gusto. Chi sostiene che non ci sono differenze mostra di non comprendere, tra l'altro, che il latte non è un insieme di nutrienti da manipolare per rendere più efficiente un processo produttivo industriale, ma è un prodotto legato strettamente ai territori, alle produzioni locali, alle abitudini di consumatori.

Se la procedura di infrazione dovesse andare a buon fine è chiaro che tutti i prodotti DOP e IGP rimarrebbero comunque protetti dai propri disciplinari che escludono il latte in polvere come ingrediente, ma anch'essi rischierebbero di diventare meno competitivi sotto l'aspetto del prezzo se si trovassero in concorrenza diretta con chi usa il latte in polvere e neppure lo dichiara. Inoltre, in Italia esistono centinaia di prodotti locali che non rientrano nei DOP e IGP per i quali, se ci si adeguasse al ribasso, sarebbe possibile utilizzare latte in polvere senza neppure dichiararlo in etichetta.

Oltre ai consumatori, i più minacciati sono allevatori e produttori di latte che non sarebbero minimamente tutelati e rischierebbero di veder diminuire la loro produzione, non potendo competere con i prezzi e la conservabilità del latte in polvere, prodotto per gran parte all'estero.

La vicenda rende chiaro una volta per tutte che cosa significhi concretamente il *made in Italy* che obbliga, solo in Italia, tutti i produttori di formaggio, grandi o piccoli, artigianali o industriali, a usare il

latte per fare i formaggi senza ricorrere a scorciatoie, cosa finora data per scontata.

Si tratta dunque di un nuovo colpo al *Made in Italy* alimentare portato avanti da una parte dei produttori industriali italiani, che potrebbe portare alla chiusura delle stalle, alla perdita di posti di lavoro, all'omologazione e all'appiattimento qualitativo della produzione nazionale, anche se non tutte le industrie sono d'accordo con la richiesta avanzata, pare da Assolatte a nome degli associati. Ricorda inoltre che il presidente della Granarolo ha, di recente, dichiarato che la sua azienda non userà mai il latte in polvere, a dimostrazione che anche l'industria che punta sulla qualità ha interesse a difendere la normativa nazionale.

L'Italia peraltro non impedisce ad alcuno di vendere latte in polvere sul proprio territorio, ma impedisce la produzione di formaggi con il latte in polvere, due cose assai diverse: favorendo il latte in polvere l'Europa favorisce i soliti noti come la Francia e la Germania, oltre alla Polonia, che hanno eccedenze nella produzione di latte, smaltite anche attraverso la conservazione in polvere, mentre l'Italia al contrario produce basandosi in parte sulle importazioni di latte liquido, in un mercato totalmente liberalizzato dall'abbattimento delle quote latte.

La Francia, produttrice anch'essa di formaggi di qualità, ha tutto l'interesse a colpire l'Italia favorendo le industrie multinazionali che hanno fabbriche in Italia e che producono ed esportano prodotti realizzati con l'aggiunta di latte in polvere. Il paradosso è che il latte in polvere incoraggia la sovrapproduzione di latte con buona pace degli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui l'Europa a parole si fa promotrice.

Al momento non c'è una regolamentazione delle etichette che obblighi a specificare natura e provenienza degli ingredienti di un formaggio: se contiene o meno latte in polvere, che tipo di caglio viene usato, da dove arriva il latte.

La Commissione Europea si è già espressa, più in generale, in merito all'etichettatura di origine obbligatoria soste-

nendo che comporterebbe maggiori, quanto imprecisati, oneri per la maggior parte dei prodotti e, pertanto, il problema consisterebbe nel valutare se l'equilibrio tra costi e benefici sia tale da giustificare l'indicazione obbligatoria medesima e sostenendo che i consumatori preferiscono risparmiare piuttosto che conoscere la composizione di ciò che mangiano. Viceversa, una recente consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha evidenziato che i consumatori italiani vogliono conoscere sempre l'origine delle materie prime. In particolare, su alcuni prodotti: sul latte fresco (il 95 per cento degli intervistati), sui prodotti lattiero-caseari, come yogurt e formaggi (il 90 per cento, degli intervistati). Inoltre, l'82 per cento di coloro che si sono espressi ha dichiarato di essere disposto a spendere di più per avere la certezza dell'origine e della provenienza del prodotto.

L'eventuale modifica della legge 138 del 74 potrebbe essere un'occasione per obbligare alla trasparenza tutti i produttori consentendo al consumatore di capire se sta comprando un prodotto derivante da materie prime pure e se gli ingredienti sono autoctoni o da importazione.

Filippo GALLINELLA (M5S) rileva che l'appartenenza all'Unione europea sottopone il singolo paese, come l'Italia, al rispetto di regole comuni, tra le quali quella che prevede che la regolamentazione del settore dell'etichettatura sia demandata alla sede europea. Così norme introdotte in sede europea valgono anche sul territorio nazionale, con la possibilità di incidere negativamente a livello di concorrenza, consentendo a prodotti confezionati rispettando normative diverse di essere diversamente competitivi. È dunque necessario fare in modo che la procedura di infrazione non conduca a sanzioni, ma piuttosto si lavori a livello europeo per introdurre finalmente l'etichettatura di origine, per far sì che il consumatore possa, se vuole, scegliere anche con riferimento al luogo di produzione.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione unitaria, nonostante ritenga che i sistemi per combattere un certo tipo di globalizzazione siano altri, e invita a ricercare la possibilità di introdurre almeno sistemi di indicazione vincolanti piuttosto che facoltativi.

Giuseppe ROMANINI (PD), pur confermando la propria adesione al testo unitario della risoluzione, rileva che le norme italiane più rigide rispetto a quelle degli altri dell'Unione europea in tema di etichettatura potrebbero mettere in difficoltà proprio le imprese nazionali. La battaglia andrebbe dunque condotta non solo per l'etichettatura, ma anche in altri settori dove le norme europee devono essere applicate in modo uniforme, così da non pregiudicare la parità delle condizioni in cui devono operare le imprese che agiscono sul mercato dell'Unione europea.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per l'individuazione di un percorso comune su questa delicata materia e ribadisce la massima attenzione del Governo in tema di etichettatura, al fine di tutelare le imprese e i consumatori da comportamenti non corretti. Esprime pertanto il parere favorevole del Governo sulla proposta di risoluzione unitaria.

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00132 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe CASTIGLIONE.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-06221 Cenni: Sull'utilizzo della graduatoria del concorso del 29 novembre 2011 del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Susanna CENNI (PD) replicando, osserva che dalla risposta del Governo non si evince se la graduatoria del concorso del 2014 per reclutamento di allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato sarà utilizzata dal nuovo Corpo di polizia e se le competenze in capo agli idonei di tale concorso, che hanno partecipato ad una serie di prove che si sono protratte per circa tre anni, potranno essere utilmente utilizzate tramite scorrimento della graduatoria. Manifesta pertanto l'auspicio che tali professionalità, molto importanti per la salvaguardia e la difesa del territorio e del patrimonio rurale e boschivo, in materia di antincendio e di contrasto alla contraffazione agroalimentare, possano essere viceversa garantite nel proprio percorso professionale.

5-06218 Catanoso: Sulla crisi del settore vivaistico determinatosi a seguito dell'infezione da *Xylella fastidiosa*.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), in qualità di cofirmatario dell'interroga-

zione, replicando, riconosce che il Governo si è mosso mettendo a disposizione risorse e attuando iniziative di contrasto al fenomeno del disseccamento rapido degli ulivi, al fine di venire incontro agli operatori del settore. Osserva peraltro che altri Stati hanno messo in campo limitazioni alla importazione di piante che nulla hanno a che fare con il fenomeno e con le zone interessate provocando un grave danno agli operatori del settore vivaistico. Auspica dunque che il Governo, avendo circoscritto la zona interessata dal fenomeno, sappia comunicare tale risultato agli operatori del settore vivaistico degli altri paesi al fine di superare quella che appare come

una risposta irrazionale. Si dichiara pertanto soddisfatto della risposta del Governo.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
(C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla
Camera e modificata dal Senato).**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e 4) e, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: , quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

2. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
(C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla
Camera e modificata dal Senato).

ORDINI DEL GIORNO

La XIII Commissione,

premessi che:

il fenomeno emergente dell'agricoltura sociale è la risultante di almeno due movimenti sociali ed economici di grande rilevanza, a cui va dedicata, come la presente norma in effetti dedica, la massima attenzione;

sono da annoverare in questo ambito attività svolte da una significativa rappresentanza di aziende agricole che, in virtù di significative sensibilità esistenti all'interno delle stesse ed in risposta a bisogni evidenziati dalle comunità e dai territori in cui queste sono inserite, hanno sviluppato servizi di natura sociale nei molteplici campi dell'educazione, della salute e della fragilità sociale ed in generale della tutela e della cura delle persone più deboli, con una innovativa proposta di servizi;

sono altresì da annoverare in questo ambito attività di conduzione fondi, allevamento, trasformazione o altre attività agricole, realizzate da cooperative o altri soggetti sociali, nell'ambito delle loro attività di inserimento al lavoro o di cura di soggetti svantaggiati, ai sensi della normativa vigente;

la legge in approvazione prevede che siano riconosciute come agricoltura sociale, pur in proporzione della sola quota di attività agricola, le sole cooperative sociali che, abbiano prodotto almeno il 30 per cento del loro fatturato con le attività agricole;

detta scelta rischia di comportare come conseguenza che gran parte delle cooperative sociali che hanno in questi anni fatto la storia e creato l'idea stessa di agricoltura sociale nei fatti, non raggiungendo i requisiti richiesti, non siano, ai sensi della presente legge, riconosciute giuridicamente come agricoltura sociale;

che vi sono nel settore importanti opportunità di crescita che è nell'interesse generale poter cogliere creando gli idonei strumenti normativi;

che è interesse delle Istituzioni e dello stesso quadro normativo di interpretare compiutamente la realtà di fatto, e che, affinché ciò possa avvenire compiutamente, è necessario poter disporre in questo caso dei dati relativi alle cooperative sociali che svolgono attività agricola;

impegna il Governo

a fornire alle competenti Commissioni agricoltura di Camera e Senato i dati relativi alle cooperative sociali che operano in agricoltura sviluppando un fatturato complessivo agricolo di almeno 7000 euro, che è la soglia di esonero per i piccoli imprenditori da alcuni adempimenti formali e sostanziali, e che per questo potrebbe rappresentare, dopo le opportune verifiche, un valido punto di riferimento.

0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1. Taricco, Prina, Zanin Cenni, Franco Bordo, Zaccagnini.

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutata con favore la predisposizione di una normativa organica volta a disciplinare la multifunzionalità delle imprese agricole e il loro potenziale utilizzo per attività di integrazione e terapeutico-riabilitative;

preso atto che nella programmazione 2014-2020 l'agricoltura sociale è una delle priorità inserite nell'Accordo di Partenariato nell'ottica di consentire un pieno utilizzo della multifunzionalità delle aziende agricole al fine di sperimentare modelli di *welfare* in grado di valorizzare il capitale sociale dei territori rurali;

visto tuttavia che il provvedimento in parola considera attività di agricoltura sociale quelle dirette a realizzare l'inserimento socio lavorativo non soltanto di soggetti svantaggiati e disabili ma anche di lavoratori considerati svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 4) del regolamento UE 651/2014, ovvero coloro che: non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; hanno superato i 50 anni di età; vivono con una o più persone a carico; sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se appartengono al genere sottorappresentato; appartengono ad una minoranza etnica e hanno necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;

ritenuto che l'inclusione, tra i beneficiari, delle persone che, più che svantaggiate o disabili, si trovano semplicemente in una condizione di « ridotta con-

trattualità » trasforma di fatto le attività di agricoltura sociale in opportunità di inserimento lavorativo per soggetti non realmente svantaggiati, assegna all'agricoltura sociale una funzione più assistenziale che sociale in senso proprio ed espone al forte rischio di favorire utilizzi impropri delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste dalla legge,

impegna il Governo:

nella emanazione del decreto di cui all'articolo 2, a predisporre stringenti modalità e requisiti minimi relativi alle attività di agricoltura sociale, al fine di consentire la fruizione delle stesse ai soggetti realmente bisognosi di attività di integrazione e terapeutico riabilitative e di escludere qualsiasi utilizzo improprio delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste alla legge.

0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2. Ga-gnarli.

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutata con favore la predisposizione di una normativa organica volta a disciplinare la multifunzionalità delle imprese agricole e il loro potenziale utilizzo per attività di integrazione e terapeutico-riabilitative;

preso atto che nella programmazione 2014-2020 l'agricoltura sociale è una delle priorità inserite nell'Accordo di Partenariato nell'ottica di consentire un pieno utilizzo della multifunzionalità delle aziende agricole al fine di sperimentare modelli di *welfare* in grado di valorizzare il capitale sociale dei territori rurali;

visto tuttavia che il provvedimento in parola considera attività di agricoltura sociale quelle dirette a realizzare l'inserimento socio lavorativo non soltanto di soggetti svantaggiati e disabili ma anche di lavoratori considerati svantaggiati ai sensi

dell'articolo 2, numero 4) del regolamento UE 651/2014, ovvero coloro che: non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; hanno superato i 50 anni di età; vivono con una o più persone a carico; sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se appartengono al genere sottorappresentato; appartengono ad una minoranza etnica e hanno necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;

ritenuto che l'inclusione, tra i beneficiari, delle persone che, più che svantaggiate o disabili, si trovano semplice-

mente in una condizione di « ridotta contrattualità » trasforma di fatto le attività di agricoltura sociale in opportunità di inserimento lavorativo per soggetti non realmente svantaggiati, assegna all'agricoltura sociale una funzione più assistenziale che sociale in senso proprio ed espone al forte rischio di favorire utilizzi impropri delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste dalla legge,

impegna il Governo:

nella emanazione del decreto di cui all'articolo 2, a predisporre stringenti modalità e requisiti minimi relativi alle attività di agricoltura sociale, al fine di consentire la fruizione delle stesse ai soggetti realmente bisognosi di attività di integrazione e terapeutico riabilitative e di escludere qualsiasi utilizzo improprio delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste dalla legge.

0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2. (Nuova formulazione). Gagnarli.

Risoluzioni 7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
OLIVERIO N. 7-00719**

La XIII Commissione,

premesso che:

il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilendo che le indicazioni relative al Paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale Paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. Inoltre, prevede che in etichetta si debba evidenziare il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento quando questo è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario oppure quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento;

per alcuni alimenti, l'articolo 26 del regolamento prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine (per esempio, per le carni bovine, suine, ovine e avicole), mentre per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio delle relazioni sulla applicabilità e sulla opportunità dell'indicazione obbligatoria;

per tale ragione nel corso del 2014, la Commissione europea ha commissionato uno studio, che ha previsto indagini

e studi di casi su consumatori, operatori del settore alimentare e autorità competenti degli Stati membri, nonché l'analisi di altre fonti disponibili nel settore e il 20 maggio 2015 ha pubblicato due distinte relazioni presentate al Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 16 giugno 2015:

la prima tratta l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

la seconda riguarda l'indicazione obbligatoria del Paese di origine del latte, del latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e dei tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;

le relazioni ipotizzano tre scenari in ordine all'indicazione obbligatoria dell'origine:

mantenimento dello *status quo* normativo (etichettatura di origine volontaria);

introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria con indicazione a livello di UE/NON UE o Paese terzo;

introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria a livello di Stato membro/Paese terzo;

a parere della Commissione europea, per entrambe le relazioni, le informazioni sull'origine dei prodotti alimentari fornite facoltativamente dagli opera-

tori costituirebbero per i consumatori una « valida opzione che non impone oneri supplementari all'industria e alle autorità »;

secondo la Commissione, l'etichettatura di origine obbligatoria comporterebbe maggiori, quanto imprecisati, oneri per la maggior parte dei prodotti esaminati e, pertanto, il problema consisterebbe nel valutare se l'equilibrio tra costi e benefici sia tale da giustificare l'indicazione obbligatoria medesima;

più specificatamente, per il settore del latte, nonostante i consumatori abbiano mostrato interesse per l'origine del prodotto con indicazione dello Stato membro, a parere della Commissione la disponibilità a pagare un prezzo maggiore per avere tali informazioni sarebbe modesta;

una recente consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha evidenziato, invece, che i consumatori italiani vogliono conoscere sempre l'origine delle materie prime. In particolare, su alcuni prodotti: sul latte fresco (il 95 per cento degli intervistati), sui prodotti lattiero-caseari, come yogurt e formaggi (il 90 per cento, degli intervistati). Inoltre, l'82 per cento di coloro che si sono espressi ha dichiarato di essere disposto a spendere di più per avere la certezza dell'origine e della provenienza del prodotto;

anche nel caso del latte da consumo, ove i costi per l'indicazione di origine obbligatoria sarebbero piuttosto modesti, il rapporto non ne propone l'attuazione perché l'impatto tra gli operatori non sarebbe uniforme; alcuni di questi sarebbero, secondo il report presentato dalla Commissione, costretti ad introdurre ulteriori sistemi di rintracciabilità, con un aumento significativo dei costi, soprattutto per le aziende ubicate nelle regioni frontaliere o nelle zone non autosufficienti nel settore del latte;

L'etichettatura dei prodotti alimentari si dimostra un tema sempre più sensibile nel rapporto tra Italia e Unione Europea, considerato che la prima vanta

un'eccellenza nella produzione dei prodotti agroalimentari che non ha pari negli altri Paesi mentre la seconda resta tuttora ancorata ad un concetto di tutela della libera concorrenza imperniato nel rendere obbligatorie solo le indicazioni necessarie per distinguere le proprietà organolettiche dello stesso prodotto, a discapito dell'importanza che il consumatore attribuisce alle indicazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del processo produttivo del bene posto in vendita;

da ultimo la Commissione europea ha contestato all'Italia la legittimità delle disposizioni contenute nella legge n.138 del 1974, che impongono ai produttori italiani di formaggio, a differenza di altri Paesi, di usare esclusivamente il latte nella loro produzione, proibendo l'uso di succedanei e vietando la detenzione, la produzione e la vendita di prodotti caseari preparati utilizzando latte in polvere;

la mobilitazione di questi giorni e l'intervento del Ministro, sostenuto dalle petizioni lanciate da Coldiretti, da *Slow Food* e altri, hanno indotto la Commissione europea a concedere una proroga fino al 29 settembre 2015 del termine di risposta alla lettera di « diffida » sull'infrazione n.4170 che riguarda appunto la richiesta all'Italia di porre fine al divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari;

l'indicazione dell'origine della materia agricola prevalente rappresenta una condizione fondamentale per informare correttamente il consumatore; un'informazione di questo tipo è necessaria, in nome del principio della trasparenza e non si pone in conflitto con le norme che regolano il libero mercato;

nel caso del latte destinato al consumo diretto, i vari sistemi di etichettatura volontaria utilizzati da diversi Paesi membri dell'Unione europea, per quanto non uniformi, evidenziano l'importanza attribuita dai consumatori all'indicazione dell'origine della materia prima;

tra l'altro, rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine del latte destinato al

consumo non comporterebbe alcun aumento di costi, tenuto conto delle regole attualmente in vigore, peraltro frutto della fine del regime delle quote, e i problemi segnalati dalle relazioni sono facilmente superabili senza costi aggiuntivi;

il consumatore europeo si trova, oggi, nell'assurda situazione di non poter conoscere se un formaggio è prodotto con latte fresco o con latte in polvere, in quanto nelle etichette questa informazione non è prevista; in aggiunta, l'Italia si trova in una procedura di infrazione, in quanto la normativa nazionale non consente l'utilizzo di latte in polvere per la produzione di formaggio;

si tratta di una situazione inaccettabile, perché da una parte non si consente all'Italia di salvaguardare una tradizione casearia millenaria, e dall'altra si impedisce di informare correttamente il consumatore, il quale sarebbe molto interessato a sapere se la principale materia utilizzata nella produzione di formaggi o di yogurt sia costituita da latte fresco o da latte in polvere;

alla luce di quanto sopra esposto le conclusioni delle relazioni della Commissione, in particolare quella sul latte sono molto deludenti e assolutamente non condivisibili. Il nostro Paese non può accettare il mantenimento dello status quo che non soddisfa le aspettative dei consumatori, desiderosi di informazioni chiare e trasparenti, non creando favorevoli condizioni di competitività alle imprese italiane, le quali sono pronte ad organizzarsi al meglio per fronteggiare le sfide di un mercato globale;

il Governo italiano sostiene da tempo che l'indicazione obbligatoria di origine dei prodotti agricoli ed alimentari deve costituire una priorità per le politiche dell'Unione europea, poiché si tratta di una grande opportunità per le imprese europee, ma anche di un fondamentale principio di concorrenza dei mercati – dove la competitività passa necessariamente anche attraverso azioni serie ed incisive di contrasto alle frodi – e di trasparenza per i consumatori;

da molti anni l'Italia ha come priorità politica l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima in etichetta e per tale motivo nel corso degli anni sono state emanate diverse normative in materia;

in particolare, la legge n. 4 del 2011 prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di origine dell'ingrediente primario per i prodotti alimentari trasformati, da realizzarsi attraverso l'emanazione di appositi decreti da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'attuazione di tale legge è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione, a livello europeo, degli atti esecutivi della Commissione europea in materia di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, che la Commissione europea non ha ancora adottato, malgrado il termine originariamente previsto al 13 dicembre 2014 (articolo 26, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1169/2011);

inoltre, già dal 2004 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha previsto l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima nel caso del latte fresco, ma i tentativi di allargare anche al latte UHT tale previsione sono falliti, poiché nel frattempo è cambiata la normativa europea e l'iter di emanazione di norme nazionali è diventato molto più complesso;

con il decreto-legge n. 91 del 2014 il Governo ha quindi avviato per alcuni prodotti, tra cui il latte e i prodotti lattiero-caseari, il procedimento previsto dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che consente di normare l'indicazione dell'origine nei casi di protezione del consumatore dalle frodi, previa consultazione pubblica e dimostrazione del nesso tra territorio e produzione del prodotto;

attualmente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha concluso con successo la consultazione pubblica alla quale affiancherà un'indagine a valenza statistica e procederà con il CRA allo studio del legame con il territorio;

un'altra iniziativa messa in campo per valorizzare l'indicazione dell'origine in etichetta è il logo «Latte 100 per cento italiano». Si tratta di un marchio collettivo geografico facoltativo, di proprietà di Unioncamere;

è quindi necessario – date le peculiarità delle produzioni agroalimentari italiane – proseguire nello sforzo di allargare la platea dei prodotti e degli alimenti sottoposti all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, pur nella valutazione attenta e puntuale delle possibili criticità che potrebbero emergere in alcuni settori, in particolare quelli degli alimenti trasformati e non trasformati;

la storica posizione dell'Italia sul tema, come delineata nelle premesse che precedono, trova tuttavia opposizione in alcuni settori economici e istituzionali che condividono le sollecitazioni della Commissione europea a favore dell'etichettatura d'origine facoltativa;

tra le ipotesi più in linea con la posizione della Commissione europea, condivise anche da alcune istituzioni centrali, vi è quella secondo cui sarebbe preferibile un approccio settoriale, che consenta l'estensione del regime di etichettatura d'origine obbligatoria eventualmente ai soli prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), quali carni minori (cavallo, coniglio, selvaggina) fresche confezionate che residuano rispetto a quelle per le quali l'obbligo è già disciplinato (carni bovine, suine, ovine e di volatili) ed il latte da bere di cui alla lettera b) del regolamento (UE) n. 1169/2015;

secondo tale orientamento, con riguardo agli alimenti non trasformati, si ritiene che vada effettuata un'analisi caso per caso, valutando l'impatto che gli eventuali nuovi obblighi avrebbero sulla produzione, e si esprime parere contrario all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima per i prodotti trasformati;

in sostanza, tale posizione si porrebbe in contrasto con qualsiasi norma generale che imponga l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, e, in particolare, quando la norma generale riguardi alimenti trasformati, ponendosi in tal modo in contraddizione con gli impegni più volte assunti dal Governo anche in sede parlamentare;

vanno considerate l'importanza dell'etichettatura per i produttori e i consumatori italiani e l'importanza essenziale di un maggiore coordinamento istituzionale delle iniziative e delle decisioni a tutela degli interessi italiani in campo agroalimentare,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative in sede europea affinché la Commissione europea non si limiti a fare proprie le indicazioni derivanti dalle due relazioni di cui in premessa, considerando seriamente le esigenze espresse dalla maggioranza dei consumatori e dei produttori del settore agricolo, in materia di origine dei prodotti, con particolare riferimento al latte;

a garantire un maggiore e continuo coordinamento istituzionale, con particolare riferimento alle posizioni da assumere in sede europea, a tutela degli interessi italiani, assicurando la completezza e la trasparenza relativamente all'etichettatura dei prodotti agroalimentari e sostenendo, nelle forme ritenute più efficaci, le disposizioni contenute nella legge n. 138 del 1974, volte a garantire una migliore e più elevata qualità delle produzioni lattiero-casearie italiane.

(7-00719) *(nuova formulazione)* « Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin ».

Risoluzioni 7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premessi che:

il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilendo che le indicazioni relative al Paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale Paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. Inoltre, prevede che in etichetta si debba evidenziare il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento quando questo è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario oppure quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento;

per alcuni alimenti, l'articolo 26 del regolamento prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine (per esempio, per le carni bovine, suine, ovine e avicole), mentre per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio delle relazioni sulla applicabilità e sulla opportunità dell'indicazione obbligatoria;

per tale ragione nel corso del 2014, la Commissione europea ha commissionato uno studio, che ha previsto indagini e studi di casi su consumatori, operatori del settore

alimentare e autorità competenti degli Stati membri, nonché l'analisi di altre fonti disponibili nel settore e il 20 maggio 2015 ha pubblicato due distinte relazioni presentate al Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 16 giugno 2015:

la prima tratta l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

la seconda riguarda l'indicazione obbligatoria del Paese di origine del latte, del latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e dei tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;

le relazioni ipotizzano tre scenari in ordine all'indicazione obbligatoria dell'origine:

mantenimento dello *status quo* normativo (etichettatura di origine volontaria);

introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria con indicazione a livello di UE/NON UE o Paese terzo;

introduzione di un'etichettatura di origine obbligatoria a livello di Stato membro/Paese terzo;

a parere della Commissione europea, per entrambe le relazioni, le informazioni sull'origine dei prodotti alimentari fornite facoltativamente dagli operatori costituirebbero per i consumatori una « valida opzione che non impone oneri supplementari all'industria e alle autorità »;

secondo la Commissione, l'etichettatura di origine obbligatoria comporterebbe maggiori, quanto imprecisati, oneri per la maggior parte dei prodotti esaminati e, pertanto, il problema consisterebbe nel valutare se l'equilibrio tra costi e benefici sia tale da giustificare l'indicazione obbligatoria medesima;

più specificatamente, per il settore del latte, nonostante i consumatori abbiano mostrato interesse per l'origine del prodotto con indicazione dello Stato membro, a parere della Commissione la disponibilità a pagare un prezzo maggiore per avere tali informazioni sarebbe modesta;

una recente consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha evidenziato, invece, che i consumatori italiani vogliono conoscere sempre l'origine delle materie prime. In particolare, su alcuni prodotti: sul latte fresco (il 95 per cento degli intervistati), sui prodotti lattiero-caseari, come yogurt e formaggi (il 90 per cento, degli intervistati). Inoltre, l'82 per cento di coloro che si sono espressi ha dichiarato di essere disposto a spendere di più per avere la certezza dell'origine e della provenienza del prodotto;

occorre impostare una politica di ricerca scientifica sul differente livello di salubrità degli alimenti in ragione delle differenti modalità produttive;

anche nel caso del latte da consumo, ove i costi per l'indicazione di origine obbligatoria sarebbero piuttosto modesti, il rapporto non ne propone l'attuazione perché l'impatto tra gli operatori non sarebbe uniforme; alcuni di questi sarebbero, secondo il report presentato dalla Commissione, costretti ad introdurre ulteriori sistemi di rintracciabilità, con un aumento significativo dei costi, soprattutto per le aziende ubicate nelle regioni frontaliere o nelle zone non autosufficienti nel settore del latte;

L'etichettatura dei prodotti alimentari si dimostra un tema sempre più sensibile nel rapporto tra Italia e Unione Europea, considerato che la prima vanta un'eccellenza nella produzione dei prodotti

agroalimentari che non ha pari negli altri Paesi mentre la seconda resta tuttora ancorata ad un concetto di tutela della libera concorrenza imperniato nel rendere obbligatorie solo le indicazioni necessarie per distinguere le proprietà organolettiche dello stesso prodotto, a discapito dell'importanza che il consumatore attribuisce alle indicazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del processo produttivo del bene posto in vendita;

il Regolamento UE n.1169/2011 prevede che tra le informazioni obbligatorie importanti non venga menzionata l'indicazione dello stabilimento di produzione e di confezionamento della merce. La nostra normativa interna, che invece ne prevedeva l'obbligo, a seguito di questo Regolamento europeo è conseguentemente non più applicabile e quindi ora l'indicazione rimarrà è solo facoltativa per il produttore;

da ultimo la Commissione europea ha contestato all'Italia la legittimità delle disposizioni contenute nella legge n.138 del 1974, che impongono ai produttori italiani di formaggio il divieto di detenzione di latte in polvere negli stabilimenti nei quali si producono formaggi;

la produzione dei formaggi può essere fatta con diverse materie prime, sia in Italia che in UE, infatti si può usare sia latte fresco che cagliate oppure cagliate congelate o semi-lavorati;

mentre in Italia è vietato l'uso di latte in polvere per trasformarlo in formaggi o prodotti lattiero-caseari, nelle altre nazioni europee è possibile produrre formaggi con latte in polvere. Questi formaggi prodotti con latte in polvere possono arrivare sulla tavola dei consumatori italiani senza che essi ne siano consapevoli;

la Commissione europea ha concesso, su richiesta del Governo, una proroga fino al 29 settembre 2015 del termine di risposta alla lettera di « diffida » sull'infrazione n.4170 che riguarda appunto la richiesta all'Italia di porre fine al divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari;

ancorché un adeguamento del diritto nazionale a quello comunitario, come chiesto da Bruxelles, non riguarda le produzioni DOP e IGP per le quali non sarà mai possibile un utilizzo di materie prime diverse da quelle indicate nei rispettivi disciplinari, la fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, concentrato o ricostituito, per la produzione di formaggi e yogurt, rappresenterebbe senza dubbio una soluzione al ribasso che rischia di compromettere la qualità di oltre 400 produzioni nazionali, in gran parte formaggi, la cui specificità ed originalità sta proprio nella qualità della materia prima utilizzata, ovvero il latte, oltre che nel valore dei saperi e dei territori;

una simile previsione danneggerebbe irrimediabilmente il patrimonio agroalimentare italiano frutto di una attenzione particolare alla qualità delle materie prime impiegate ed appare invece sostenere gli interessi delle multinazionali dell'industria alimentare e di una concezione di cibo come merce disponibile a basso prezzo;

L'indicazione dell'origine della materia agricola prevalente rappresenta una condizione fondamentale per informare correttamente il consumatore; un'informazione di questo tipo è necessaria, in nome del principio della trasparenza e non si pone in conflitto con le norme che regolano il libero mercato;

nel caso del latte destinato al consumo diretto, i vari sistemi di etichettatura volontaria utilizzati da diversi Paesi membri dell'Unione europea, per quanto non uniformi, evidenziano l'importanza attribuita dai consumatori all'indicazione dell'origine della materia prima;

tra l'altro, rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine del latte destinato al consumo non comporterebbe alcun aumento di costi, tenuto conto delle regole attualmente in vigore, peraltro frutto della fine del regime delle quote, e i problemi segnalati dalle relazioni sono facilmente superabili senza costi aggiuntivi;

il consumatore europeo si trova, oggi, nell'assurda situazione di non poter conoscere se un formaggio è prodotto con

latte fresco o con latte in polvere, in quanto nelle etichette questa informazione non è prevista; in aggiunta, l'Italia si trova in una procedura di infrazione, in quanto la normativa nazionale non consente l'utilizzo di latte in polvere per la produzione di formaggio;

si tratta di una situazione inaccettabile, perché da una parte non si consente all'Italia di salvaguardare una tradizione casearia millenaria, e dall'altra si impedisce di informare correttamente il consumatore, il quale sarebbe molto interessato a sapere se la principale materia utilizzata nella produzione di formaggi o di yogurt sia costituita da latte fresco o da latte in polvere;

alla luce di quanto sopra esposto le conclusioni delle relazioni della Commissione, in particolare quella sul latte sono molto deludenti e assolutamente non condivisibili. Il nostro Paese non può accettare il mantenimento dello *status quo* che non soddisfa le aspettative dei consumatori, desiderosi di informazioni chiare e trasparenti, non creando favorevoli condizioni di competitività alle imprese italiane, le quali sono pronte ad organizzarsi al meglio per fronteggiare le sfide di un mercato globale;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostiene da tempo che l'indicazione obbligatoria di origine dei prodotti agricoli ed alimentari deve costituire una priorità per le politiche dell'Unione europea, poiché si tratta di una grande opportunità per le imprese europee, ma anche di un fondamentale principio di concorrenza dei mercati – dove la competitività passa necessariamente anche attraverso azioni serie ed incisive di contrasto alle frodi – e di trasparenza per i consumatori;

da molti anni l'Italia ha come priorità politica l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima in etichetta e per tale motivo nel corso degli anni sono state emanate diverse normative in materia;

in particolare, la legge n. 4 del 2011 prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di origine dell'ingrediente primario per i pro-

dotti alimentari trasformati, da realizzarsi attraverso l'emanazione di appositi decreti da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'attuazione di tale legge è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione, a livello europeo, degli atti esecutivi della Commissione europea in materia di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, che la Commissione europea non ha ancora adottato, malgrado il termine originariamente previsto al 13 dicembre 2014 (articolo 26, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1169/2011);

inoltre, già dal 2004 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha previsto l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima nel caso del latte fresco, ma i tentativi di allargare anche al latte UHT tale previsione sono falliti, poiché nel frattempo è cambiata la normativa europea e l'iter di emanazione di norme nazionali è diventato molto più complesso;

con il decreto-legge n. 91 del 2014 il Governo ha quindi avviato per alcuni prodotti, tra cui il latte e i prodotti lattiero-caseari, il procedimento previsto dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che consente di normare l'indicazione dell'origine nei casi di protezione del consumatore dalle frodi, previa consultazione pubblica e dimostrazione del nesso tra territorio e produzione del prodotto;

attualmente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha concluso con successo la consultazione pubblica alla quale affiancherà un'indagine a valenza statistica e procederà con il CREA allo studio del legame con il territorio;

un'altra iniziativa messa in campo per valorizzare l'indicazione dell'origine in etichetta è il logo « Latte 100 per cento italiano ». Si tratta di un marchio collettivo geografico facoltativo, di proprietà di Unioncamere;

è quindi necessario – date le peculiarità delle produzioni agroalimentari italiane – proseguire nello sforzo di allargare la platea dei prodotti e degli alimenti sottoposti all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, pur

nella valutazione attenta e puntuale delle possibili criticità che potrebbero emergere in alcuni settori, in particolare quelli degli alimenti trasformati e non trasformati;

la storica posizione dell'Italia sul tema, come delineata nelle premesse che precedono, trova tuttavia opposizione in alcuni settori economici e istituzionali che condividono le sollecitazioni della Commissione europea a favore dell'etichettatura d'origine facoltativa;

tra le ipotesi più in linea con la posizione della Commissione europea, condivise anche da alcune istituzioni centrali, vi è quella secondo cui sarebbe preferibile un approccio settoriale, che consenta l'estensione del regime di etichettatura d'origine obbligatoria eventualmente ai soli prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), quali carni minori (cavallo, coniglio, selvaggina) fresche confezionate che residuano rispetto a quelle per le quali l'obbligo è già disciplinato (carni bovine, suine, ovine e di volatili) ed il latte da bere di cui alla lettera b) del regolamento (UE) n. 1169/2011;

secondo tale orientamento, con riguardo agli alimenti non trasformati, si ritiene che vada effettuata un'analisi caso per caso, valutando l'impatto che gli eventuali nuovi obblighi avrebbero sulla produzione, e si esprime parere contrario all'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima per i prodotti trasformati;

in sostanza, tale posizione si porrebbe in contrasto con qualsiasi norma generale che imponga l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine della materia prima, e, in particolare, quando la norma generale riguardi alimenti trasformati, ponendosi in tal modo in contraddizione con gli impegni più volte assunti dal Governo anche in sede parlamentare;

vanno considerate l'importanza dell'etichettatura per i produttori e i consumatori italiani e l'importanza essenziale di un maggiore coordinamento istituzionale delle iniziative e delle decisioni a tutela degli interessi italiani in campo agroalimentare;

la trattativa sull'accordo di libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti,

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) è, un appuntamento determinante anche per tutelare le produzioni agro-alimentari italiane dalla contraffazione alimentare e dal cosiddetto fenomeno dell'*italian sounding* molto diffuso sul mercato statunitense;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative in sede europea affinché la Commissione europea non si limiti a fare proprie le indicazioni derivanti dalle due relazioni di cui in premessa, considerando seriamente le esigenze espresse dalla maggioranza dei consumatori e dei produttori del settore agricolo, in materia di origine dei prodotti, con particolare riferimento al latte;

a garantire un maggiore e continuativo coordinamento istituzionale, con particolare riferimento alle posizioni da assumere in sede europea, a tutela degli interessi italiani, assicurando la completezza e la trasparenza relativamente all'etichettatura dei prodotti agroalimentari;

e ad intraprendere ogni utile azione volta a tutelare le produzioni lattiero-casearie italiane non certificate DOP ed IGP in modo da mantenere in vigore le disposizioni recate dalla legge n. 138 del 1974;

ad assumere iniziative volte alla revisione del regolamento (UE) n.1169/2011 per introdurre l'obbligo di indicazione in etichetta di quante più informazioni possibili relativamente ai prodotti lattiero-caseari, con particolare riguardo all'utilizzo di latte fresco o cagliate o cagliate congelate o semilavorati nel prodotto iniziale e all'indicazione della presenza o meno di furosina, ovvero ad individuare ogni utile misura, tenuto conto della compatibilità con il diritto comunitario, che sancisca l'obbligo, almeno a livello nazionale, di tali indicazioni;

ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della normativa europea al fine di reintrodurre il vincolo per le aziende produttrici di scrivere sulle etichette lo stabili-

mento di produzione e di confezionamento dei prodotti alimentari allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza alimentare dei consumatori;

ad adottare nel rispetto della vigente normativa europea i decreti attuativi, ad oggi non ancora adottati, della legge n. 4 del 2011 col fine di definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno assoggettati all'etichettatura d'origine, rendendo obbligatoria l'indicazione del Paese di origine delle materie prime in tutti i prodotti alimentari anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica;

ad assumere iniziative per introdurre per il latte fresco e quello a media e lunga conservazione l'etichettatura del luogo di origine, di provenienza e dello stabilimento di produzione e confezionamento, affinché il « latte 100 per cento italiano » e i suoi derivati, siano opportunamente valorizzati per gli elevati *standard* di qualità e di salubrità nel mercato europeo e mondiale;

a promuovere uno sforzo congiunto di produttori, mondo della ricerca e parte pubblica per produrre un'adeguata documentazione scientifica quale base necessaria per una rivisitazione del quadro complessivo entro cui si colloca la politica agricola comunitaria;

ad intervenire nelle opportune sedi europee affinché le denominazioni DOP e IGP, in particolare dei prodotti di eccellenza italiani, continuino ad essere una priorità della Commissione europea anche nell'ambito del TTIP tra Usa e Unione europea;

(8-00132) « Oliverio, Schullian, Gallinella, Fedriga, Catanoso, Franco Bordo, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dadone, Dal Moro, Fiorio, Gagnarli, L'Abbate, Lavagno, Lupo, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela, Pili, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Zaccagnini ».

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-06221 Cenni: Sull'utilizzo della graduatoria del concorso del 29 novembre 2011 del Corpo forestale dello Stato**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ritiene necessario in premessa ribadire l'importanza del rafforzamento delle professionalità a servizio delle tutele ambientali e agroalimentari, obiettivo al quale rispondeva anche il concorso citato dall'interrogante.

L'ampliamento dei posti assegnabili rientra nei programmi dell'Amministrazione, che potrà provvedere quando matureranno i relativi presupposti di legge, logistici, economico-finanziari. Questo in considerazione del limite posto dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori prevista dalla legge, nonché del limite posto dai provvedimenti di autorizzazione annuale alle assunzioni, rilasciati dalle autorità competenti nel ristretto ambito previsto dalla normativa del «turnover». La citata normativa ha carattere generale per il Comparto delle Forze di Polizia ed esclude, quindi, la possibilità di autorizzazioni annuali alle assunzioni per unità eccedenti quelle cessate dal servizio nell'anno precedente o, addirittura, eccedenti certe quote di tali cessazioni.

È necessario anche precisare che riguardo al concorso in parola risultano tutt'ora pendenti dinanzi al Tar Lazio due ricorsi presentati per errato calcolo dei

posti e delle percentuali di riserva in favore di personale interno. Pertanto, per motivi di opportunità è necessario attendere la definizione del relativo merito prima di procedere ad un eventuale ulteriore ampliamento della graduatoria.

Il processo andrà comunque allineato al lavoro di potenziamento e riorganizzazione previsto dalla riforma della Pubblica Amministrazione proprio ieri approvata dal Parlamento in via definitiva.

Per quanto concerne la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali approvate da altri Ministeri preciso che, in attesa dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 9 della legge n. 3 del 2003, le Amministrazioni pubbliche, in linea con le limitazioni ivi previste, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

L'utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni rientra sicuramente tra le facoltà, previa verifica della coerenza, anche in termini di equivalenza, tra il profilo professionale da assumere e quello oggetto della procedura selettiva espletata da altra Amministrazione.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-06218 Catanoso: Sulla crisi del settore vivaistico determinatosi a seguito dell'infezione da *Xylella fastidiosa***TESTO DELLA RISPOSTA**

La complessa gestione dell'emergenza fitosanitaria legata alla diffusione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* in Puglia ha visto il Governo, l'Unione europea e le istituzioni locali impegnate fin dal momento del ritrovamento. In questi mesi di lavoro sono state effettuate oltre 33 mila analisi, come certificato dalla « Relazione sullo stato di attuazione delle misure di contrasto alla *Xylella fastidiosa* in Italia » che abbiamo inviato alla Commissione europea il 6 luglio, che hanno portato a dichiarare il territorio italiano indenne da *Xylella*, ad eccezione delle province di Lecce e Taranto.

Nessun altro Paese europeo ha messo in campo un così ampio sistema di analisi e su questa base stiamo lavorando sotto il profilo diplomatico per superare alcuni ostacoli che stanno danneggiando, senza giustificato motivo il nostro comparto florovivaistico. Al fine di contrastare tali misure restrittive, il Ministero è in costante contatto con i Servizi della Commissione europea per affrontare la questione con i singoli Paesi coinvolti. Le limitazioni adottate dalla Francia nei confronti delle piante da piantagione nazionali sono state eliminate in applicazione della Decisione (UE) 2015/789. Si fa presente poi che, in virtù del citato lavoro diplomatico, negli ultimi giorni l'Algeria ha eliminato il blocco per le piantine di fragola, mentre l'Albania applica il blocco solo per le piante di olivo provenienti dall'intera regione Puglia. Siamo inoltre intervenuti anche per risolvere il problema rappresentato dall'inserimento nella lista delle piante « specificate » come ospiti di

Xylella del materiale di moltiplicazione della vite. Abbiamo svolto le analisi previste a livello internazionale in questi casi e che hanno richiesto 12 mesi di lavoro. Il periodo di osservazione, necessario a verificare l'evoluzione del batterio nella pianta, è terminato a fine luglio ed è ora possibile effettuare le osservazioni sugli isolati batterici estratti dalle piante sottoposte a prove e concludere ufficialmente il *test*. Alla fine di agosto sarà, quindi, possibile completare il *dossier* da sottoporre alla Commissione europea per richiedere lo stralcio della vite dall'elenco delle « piante specificate ».

Per quanto riguarda le azioni che il Governo sta mettendo in campo per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*, in attuazione alle misure richieste dall'Unione europea, è stato emanato il decreto ministeriale 19 giugno 2015, che rappresenta quindi la nuova base normativa per l'esecuzione degli interventi sul territorio nazionale. Il citato decreto, tra l'altro, ha incrementato le risorse umane e professionali a disposizione del Servizio fitosanitario nazionale per il contrasto della batteriosi. Il Consiglio dei ministri dello scorso 31 luglio ha poi stabilito la proroga per 180 giorni dello stato di emergenza in conseguenza della diffusione sul territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*.

Vengono anche integrate le competenze del Commissario delegato nominato con l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile. Il Commissario potrà così proseguire nell'attuazione del

piano, adottato anche per stralci, al fine di impedire l'ulteriore diffusione del batterio e gestire tutte le attività per raggiungere tale obiettivo.

Faccio presente inoltre che, nelle more della definizione del nuovo piano generale, sono stati adottati i primi due stralci, che comprendono le prime azioni da effettuare sul territorio delle Province di Lecce e Brindisi, accentrando le attività in un unico soggetto ed incrementando così il coordinamento degli interventi.

Il primo stralcio del piano, relativo agli abbattimenti delle piante infette nel comune di Oria, è stato già attuato e rappresenta la prima fase urgente di applicazione delle misure di eradicazione fuori dalla zona infetta.

La decisione del Consiglio dei ministri rientra nel quadro più ampio di azioni che il Governo sta mettendo in campo nella gestione di questa emergenza fitosanitaria, a partire dall'attivazione per la prima volta in casi simili del Fondo di solidarietà nazionale con un primo stanziamento di 11 milioni per il ristoro dei danni subiti da agricoltori e vivaisti, che abbiano perso più del 30 per cento del valore della loro produzione.

A livello nazionale si sta definendo un programma di ricerca molto ambizioso, a cui dovranno partecipare diverse istituzioni scientifiche e di ricerca, in particolare quelle pugliesi, con la creazione in Salento di un campo sperimentale dove testare le possibili soluzioni contro la fitopatìa.